

AGRITURISMO	Gli agriturismi: possono beneficiare del credito d'imposta?	No: non ricorrono i presupposti per l'applicazione del credito d'imposta, in quanto l'esercizio dell'attività di ricezione si svolge nel contesto di una struttura che, in via prevalente, è dedicata allo svolgimento di attività non attinenti alla ricezione turistica.
AGRITURISMO	Possono gli agriturismi beneficiare del credito d'imposta di cui all'art.9 del decreto legge n. 83/2014 ?	No: non ricorrono i presupposti per l'applicazione del credito d'imposta, in quanto l'esercizio dell'attività di ricezione si svolge nel contesto di una struttura che, in via prevalente, è dedicata allo svolgimento di attività non attinenti alla ricezione turistica.
AMMONTARE SPESE ELEGGIBILI	Costo complessivo degli interventi, ammontare delle spese eleggibili	Per delucidazioni di carattere tecnico-fiscale, rivolgersi all'Agenzia delle entrate
ASSISTENZA PROFESSIONISTA E/O ASSOCIAZIONI	Assistenza da parte di commercialista o associazione	Per la compilazione e l'invio dell'istanza, l'imprenditore può avvalersi a sua discrezione dell'assistenza delle associazioni di categoria o altra, posto che la firma digitale dell'istanza deve essere quella del legale rappresentante. Non deve essere allegata nessun tipo di delega
ASSISTENZA PROFESSIONISTA E/O ASSOCIAZIONI	Assistenza da parte di commercialista o associazione –	In osservanza del D. M. 12 febbraio 2015, il Portale dei procedimenti è strutturato per abbinare la sola e-mail indicata dal legale rappresentante al relativo codice fiscale. L'amministrazione, tuttavia, sta lavorando per rendere possibile per le future campagne di riconoscimento del credito, l'indicazione, in fase di registrazione, anche dell'e-mail del commercialista, oltre quella del legale rappresentante
ASSISTENZA TECNICA	A chi indirizzare quesiti relativi a problematiche tecniche ?	I quesiti riguardanti aspetti tecnici e afferenti la registrazione, la compilazione e il caricamento dell'istanza e dell'attestazione possono essere inviati alla seguente casella di posta elettronica, attraverso la quale riceve assistenza da personale specializzato: procedimenti@beniculturali.it
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	Possono gli imprenditori rivolgersi alle Associazioni di Categoria per avere assistenza completa delegando loro tutti gli adempimenti necessari per la presentazione dell'istanza relativa al tax credit digitalizzazione ?	L'imprenditore può avvalersi a sua discrezione dell'assistenza delle associazioni di categoria o altra posto che la firma digitale dell'istanza deve essere quella del legale rappresentante.
ATTESTAZIONE COMPILAZIONE	Come va compilata l'attestazione ?	Secondo quanto indicato nel TUTORIAL a disposizione nella pagine web: http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1432564150180_TaxCreditDigitalizzazione.pdf
ATTESTAZIONE FIRMA	Quale firma va apposta sull'attestazione di sostenimento spese ?	Deve essere firmata digitalmente da uno dei sogetti autorizzati dall'art. 4, comma 4 del D. M. 12 febbraio 2015 . La firma digitale deve avere le caratteristiche specificate nel TUTORIAL a disposizione nella pagina web del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dedicata al tax credit digitalizzazione: http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1432564150180_TaxCreditDigitalizzazione.pdf
ATTESTAZIONE NUMERO DI ISCRIZIONE CERTIFICATORE	Va indicato il numero di iscrizione all'albo o al registro del soggetto autorizzato al rilascio dell'attestazione ?	Non deve essere indicato il numero di iscrizione all'albo o registro del soggetto autorizzato al rilascio dell'attestazione. I dati necessari da inserire nel Portale dei procedimenti sono solo quelli che si leggono all'interno della Sezione Scegli un procedimento > Tax Credit Digitalizzazione > Compila la richiesta , sezione Certificatore , ovvero Cognome, Nome, Codice fiscale, Ruolo. Non si confondano pertanto i dati richiesti ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per la digitalizzazione con quanto richiesto nella Sezione Dati di individuazione del richiedente, schermata Professionisti, utili per tutti gli altri procedimenti
ATTESTAZIONE SOSTENIMENTO SPESE	Funzione dell'attestazione del sostenimento delle spese	L'attestazione dell'effettività del sostenimento delle spese, rilasciata dal soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 4, comma 4 D. M. 12 febbraio 2015, rileva ai fini della verifica dei dati oggettivi, ovvero "certifica" che l'impresa abbia effettivamente sostenuto le spese dichiarate. Non vanno allegate fatture, bonifici, né altro documento contabile
ATTIVITA' IMPRESA	Attività prevalente o attività secondaria	L'impresa deve risultare regolarmente iscritta alla Camera di commercio e svolgere l'attività in via non occasionale e appartenere a una delle sotto elencati divisioni ATECO 2007: a) divisione 55 (alloggio) b) divisione 79.11.00 o 79.12.00 nonché al cluster 10 o 11 di cui all'allegato 15 del D. M. 28 dicembre 2012
BONIFICI	Vanno allegati i bonifici all'istanza ?	I bonifici, con i quali l'impresa ha sostenuto le spese per la digitalizzazione, non vanno allegati all'istanza, né inviato un elenco degli stessi. È l'attestazione dell'effettività del sostenimento delle spese, rilasciata dal soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 4, comma 4 D. M. 12 febbraio 2015, che rileva ai fini della verifica dei dati oggettivi, cioè "certifica" che l'impresa abbia effettivamente sostenuto le spese dichiarate

CAMPEGGIO	Campeggi: possono beneficiare del credito d'imposta?	Sì
CAMPEGGIO	Possono i campeggi beneficiare del credito d'imposta di cui all'art.9 del decreto legge n. 83/2014 ?	Sì
CLICK DAY	Qual è la procedura per il click day ' ?	Per le procedure del click day si rimanda al TUTORIAL presente nella pagina web del Ministero dedicata ai tax credit digitalizzazione: http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1432564150180_TaxCreditDigitalizzazione.pdf
CLUSTER 10 O 11	Riconoscimento del credito d'imposta secondo il Cluster 10 o 11	L'appartenenza al Cluster 10 o 11 di cui all'allegato 15 del D. M. 28 dicembre 2012 è subordinato alla verifica da parte dell'Agenzia delle entrate. Il riconoscimento è relativo al solo anno fiscale per il quale è stato presentato l'Unico. Pertanto le agenzie di viaggio o i tour operator presentano l'istanza di riconoscimento del credito d'imposta presupponendo di appartenere al Cluster 10 o 11. Solo successivamente alla verifica effettuata da parte dell'Agenzia delle entrate, il credito d'imposta potrà essere riconosciuto
CODICE ATECO	Individuazione del codice Ateco per presentazione istanza	Possono presentare istanza di riconoscimento del credito solo a) gli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra- ricettivi che risultino appartenere alla Divisione 55 (alloggio) b) le agenzie di viaggio e i tour operator appartenenti alla divisione 79.11.00 e 79.12.00, che applichino lo studio di settore approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012 e s.m. e che risultino appartenere, per l'anno finanziario di cui chiedono il credito d'imposta, al Cluster 10 o al Cluster 11 (cfr. più avanti Cluster 10 e 11 – riconoscimento del credito d'imposta)
CREDITO D'IMPOSTA	Dopo quanti anni va in prescrizione il credito d'imposta riconosciuto ?	Il credito d'imposta riconosciuto va in prescrizione dopo 10 anni (articolo 2946 c.c.), salva diversa disposizione normativa
CREDITO D'IMPOSTA	Come può essere utilizzato il credito d'imposta ?	Il credito d'imposta riconosciuto si può utilizzare esclusivamente per compensazione tramite presentazione del modello F 24 da inoltrare tramite i servizi telematici all'Agenzia delle entrate con le modalità stabilite dalla medesima, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta riconosciuto cade in prescrizione dopo 10 anni. Per ulteriori informazioni di carattere fiscale si consiglia di contattare direttamente l'Agenzia delle entrate
CREDITO D'IMPOSTA	Per quali voci fiscali può essere utilizzato il credito d'imposta ?	Si consiglia di leggere le indicazioni riportate nella guida alla compilazione del modello Unico, scaricabile dal sito dell'Agenzia delle entrate, o di chiedere direttamente all'Agenzia delle entrate
CREDITO D'IMPOSTA	Si possono cumulare i tax credit digitalizzazione e ristrutturazione ?	Chi ha presentato istanza per il riconoscimento del credito d'imposta ai sensi dell'art. 9 del D.L. 83/2014 (tax credit digitalizzazione) può chiedere anche il riconoscimento del credito d'imposta ai sensi dell'art. 10 medesimo Decreto (tax credit ristrutturazione), fermo restando il limite relativo al regime "de minimis"
DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Dove va indicato il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi ?	Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi con le modalità specificate nella relativa guida scaricabile dal sito dell'Agenzia delle entrate
FATTURE	Le fatture vanno allegate all'istanza ?	Le fatture, con le quali l'impresa ha sostenuto le spese per la digitalizzazione, non vanno allegate all'istanza, né inviato un elenco delle stesse. È l'attestazione dell'effettività del sostenimento delle spese, rilasciata dal soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 4, comma 4 D. M. 12 febbraio 2015, che rileva ai fini della verifica dei dati oggettivi, cioè "certifica" che l'impresa abbia effettivamente sostenuto le spese dichiarate
FIRMA DIGITALE	Quali sono le caratteristiche che deve avere la firma digitale ?	Le firme digitali, che utilizzano rispettivamente il legale rappresentante per sottoscrivere l'istanza e il terzo che rilascerà l'attestato dell'effettività delle spese sostenute, devono possedere le caratteristiche riportate nel TUTORIAL presente alla pagina web dedicata ai Tax credit digitalizzazione nel sito istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1432564150180_TaxCreditDigitalizzazione.pdf NON sono ammesse altre firme digitali, né firme olografe
FIRMA DIGITALE	La firma digitale per la sottoscrizione dell'istanza può non essere del legale rappresentante ?	La firma digitale per sottoscrivere l'istanza deve essere esclusivamente quella del legale rappresentante e non può essere sostituita da altra firma digitale
FIRMA OLOGRAFA	Sono ammesse le firme olografe ?	Non sono ammesse né per l'istanza né per l'attestazione
FORMAZIONE	Quali sono le spese sostenute per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ?	Sono le spese sostenute in caso di formazione afferente alle materie relative alla digitalizzazione

IMPRESA	Per un'impresa costituita da più strutture ricettive o sedi operative chi deve presentare l'istanza ?	È l'impresa, individuata dalla sua ragione sociale, l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza, a prescindere dal numero di strutture ricettive o sedi operative che eventualmente gestisca
ISTANZA	Quando deve essere inviata l'istanza e l'attestazione ?	L'istanza e l'attestazione, già compilati e firmati digitalmente, non possono essere inviati prima delle ore 10 del 13 luglio 2015
ISTANZA	Per la presentazione dell'istanza va utilizzato il facsimile presente nel sito ?	Il facsimile dell'istanza presente nella pagina web del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dedicata ai tax credit digitalizzazione: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_307212595.html riporta tutte le eventuali caratteristiche riferibili all'impresa e alle spese eleggibili. Non deve essere modificato al fine di inviare l'istanza. L'istanza che invece deve essere spedita (solo dopo essere stata firmata digitalmente dal legale rappresentante) è prodotta dal Portale dei procedimenti e conterrà esclusivamente i dati relativi alla singola impresa e alle relative spese eleggibili che sono stati caricati nel Portale stesso
ISTANZA	Un unico rappresentante legale per più imprese può inviare le istanze per ogni singola impresa ?	In caso di un unico legale rappresentante per più imprese, basta ricevere una sola volta le credenziali d'accesso al Portale dei procedimenti per aprire tanti procedimenti, quante sono le imprese per le quali il legale rappresentante presenta istanza per il riconoscimento del credito d'imposta. ATTENZIONE: le istanze devono essere inviate singolarmente
REGISTRAZIONE	Quale e-mail da indicare per la registrazione	L'amministrazione, tuttavia, sta lavorando per rendere possibile per le future campagne di riconoscimento del credito, l'indicazione, in fase di registrazione, anche dell'e-mail del commercialista, oltre a quella del legale rappresentante
REGISTRAZIONE	Quale e-mail va indicata per la registrazione ?	In osservanza del D. M. 12 febbraio 2015, il Portale dei procedimenti è strutturato per abbinare la sola e-mail indicata dal legale rappresentante al relativo codice fiscale. L'amministrazione, tuttavia, sta lavorando per rendere possibile per le future campagne di riconoscimento del credito, l'indicazione, in fase di registrazione, anche dell'e-mail del commercialista, oltre quella del legale rappresentante
REGISTRAZIONE	A chi rivolgersi se si è in difficoltà nella registrazione ?	Per delucidazioni sul procedimento di registrazione, scrivere a procedimenti@beniculturali.it
REGISTRAZIONE	In fase di registrazione può essere indicata l'e-mail del commercialista ?	In osservanza del D. M. 12 febbraio 2015, il Portale dei procedimenti è strutturato per abbinare la sola e-mail indicata dal legale rappresentante al relativo codice fiscale. L'amministrazione, tuttavia, sta lavorando per rendere possibile per le future campagne di riconoscimento del credito, l'indicazione, in fase di registrazione, anche dell'e-mail del commercialista, oltre a quella del legale rappresentante
RISORSE DISPONIBILI	Qual è l'ammontare delle risorse messe a disposizione ?	15 milioni per ciascuna annualità. Leggere attentamente l'articolo 9, D. L. 83/2014, nonché consultare il TUTORIAL a disposizione dei contribuenti all'indirizzo: http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1432564150180_TaxCreditDigitalizzazione.pdf
SPESE AMMISSIBILI	Quali sono le spese ammesse per il riconoscimento del credito d'imposta	Sono riportate dettagliatamente nell'art. 4, comma 1 del D. M. 12 febbraio 2015 e illustrate nel TUTORIAL. In caso di dubbi, o di indicazioni di carattere tecnico e/o fiscale, si consiglia di rivolgersi all'Agenzia delle entrate
SPESE AMMISSIBILI	Spese sostenute per vendita disponibilità alberghiera	Le spese relative al pagamento da parte delle strutture ricettive alla agenzie di viaggi <i>on line</i> di fatture di commissione per la vendita da parte di queste ultime di disponibilità alberghiere non rientrano tra quelle eleggibili per l'accesso al credito d'imposta
SPESE ELEGGIBILI	Le spese eleggibili e gli aspetti fiscali	Per informazioni di natura contabile e fiscale si invita a contattare direttamente l'Agenzia delle entrate
SPESE ELEGGIBILI	E' previsto per le spese eleggibili un importo minimo ?	Non esiste un importo minimo di spese eleggibili al di sopra delle quali chiedere il riconoscimento del credito. Esiste, invece, un importo massimo del riconoscimento del credito d'imposta pari a € 12.500 a fronte di un importo massimo di spese eleggibili pari a € 41.666
SPESE ELEGGIBILI	Quali sono le spese eleggibili 2014 ?	Sono quelle sostenute durante il 2014 e pertanto da considerare nell'istanza da presentare dal 13 al 24 luglio 2015
SPESE ELEGGIBILI	Quali sono le spese eleggibili 2015 ?	Sono quelle sostenute durante il 2015 e pertanto da presentare dal 1° gennaio al 28 febbraio 2016
SPESE ELEGGIBILI	Quali sono le spese eleggibili 2016 ?	Sono quelle sostenute durante il 2016 e pertanto da considerare nell'istanza da presentare dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017
SPESE ELEGGIBILI	Qual è l'importo massimo delle spese eleggibili ?	L'importo massimo delle spese eleggibili all'interno dei tre anni 2014, 2015 e 2016 è di 41.666. Il 30% di tale somma costituisce il credito d'imposta riconoscibile per un importo massimo di 12.500 e potrà essere utilizzato ripartendolo in tre anni in quote annuali di pari importo, considerando che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., il credito d'imposta riconosciuto va in prescrizione dopo 10 anni. Per ulteriori informazioni di carattere tecnico-fiscale si consiglia di contattare direttamente l'Agenzia delle entrate

SPESE ELEGGIBILI	Le spese sostenute per fatture passive per inserzioni pubblicitarie rientrano tra quelle eleggibili ?	Le spese relative al pagamento da parte delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggi/tour operator ricettivisti di fatture passive per inserzioni pubblicitarie, i cui contratti prevedono il calcolo dell'importo (in tutto o in parte) dovuto mediante il sistema "pay per click" (quindi proporzionato al numero di visite ricevute da potenziali clienti) rientrano fra quelle eleggibili per l'accesso al credito d'imposta
SPESE SOSTENUTE	Quando le spese si ritengono effettivamente sostenute ?	Le spese sono ritenute effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. Per ogni altra delucidazione consultare l'Agenzia delle entrate